



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
DI
NAPOLI NORD
-III Sezione Civile-

nella persona del giudice, dott. A. S. Rabuano,
ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel processo n. 6175/17 R.G.

TRA

██████████ Giuseppe, rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dagli avvocati Pierluigi Telese e Tiziana Pane

RICORRENTE

██████████ S.P.A., in persona del suo procuratore speciale Dottor ██████████, giusta procura per atto

RESISTENTE

FATTI RILEVANTI

E

RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 702 bis cpc introduttivo del presente processo, Giuseppe ██████████ rappresentava che in data 23 febbraio 2010 aveva stipulato con la ██████████ s.p.a. il contratto di finanziamento nr. 122708 per l'importo complessivo di € 46.680,00 da restituire mediante cessione *pro solvendo* di n. 120 rate da € 389,00 ciascuna della retribuzione mensile con decorrenza dall' 01/04/2010.

L'ente procedeva a trattenere, tra gli altri costi, commissioni bancarie per € 3.126,08, commissioni ed oneri per l'attività di mediazione pari ad € 3.034,20, ██████████ Giuseppe.

Dopo la scadenza della 56ma rata di rimborso, nel mese di ottobre 2014, ██████████ Giuseppe estingueva anticipatamente il rapporto contrattuale tuttavia non otteneva la restituzione di tutti i costi contrattuali tra cui costi per commissioni bancarie per € 3.126,08 ed oneri trattenuti per l'attività di mediazione pari ad € 3.034,20.

L'art. 1.1 delle condizioni generali di contratto escludeva la rimborsabilità in caso di estinzione anticipata del rapporto negoziale che, secondo l'assunto attore, doveva ritenersi in contrasto con l'art.33 comma 1° D. Lgs. 206/2005.

██████████ precisava, quindi di avere diritto alla restituzione della complessiva somma di euro € 2.901,24 analiticamente specificata Nel formulare le conclusioni, ██████████ domandava al Tribunale di Napoli Nord: **"1) Accertare e dichiarare la nullità dell'art. 1.1 delle condizioni generali di contratto per violazione dell'art.33 D.Lgs. 205/2006 e, per l'effetto, 2) Condannare la ██████████ S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore del sig. ██████████ Giuseppe dell'importo complessivo di € 2.901,24 di cui € 1.283,00 a titolo di commissioni bancarie cui è stata sottratta la somma di € 384,24 già rimborsata ed € 1.618.24 per commissioni per l'attività d'intermediazione tutte non maturate a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento nr. 122708 alla 56^ rata di rimborso per le motivazioni tutte innanzi illustrate, tanto in via principale quanto in via**



subordinata, oltre gli interessi legali maturati dall'avvenuta estinzione al soddisfo nonché il danno da svalutazione monetaria sulle somme; **3) Condannare** la [REDACTED] S.p.A. al pagamento delle spese sostenute per la mediazione obbligatoria per € 48,80; **4) Condannare** la [REDACTED] S.p.A. al versamento all'entrata al bilancio dello Stato della somma pari all'ammontare del contributo unificato ai sensi dell'art.8 comma 4bis D.Lgs. 28/2010; **5) Condannare** la [REDACTED] S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza di cui all'art.91 c.p.c., con attribuzione all'avv. Pierluigi Telese quale procuratore distrattario nella misura di cui al D.M.55/2014".

La [REDACTED] costituitasi in giudizio, eccepiva, preliminarmente, il difetto di competenza per valore rappresentando la competenza del giudice di pace avendo la presente controversia a oggetto beni mobili di valore inferiore a euro 50000, contestava le difese di controparte e domandava al Tribunale di Napoli Nord: "1. In via pregiudiziale, dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale di Napoli Nord a conoscere delle domande formulate dal Sig. Giuseppe [REDACTED] contro la [REDACTED] S.p.A., a favore del Giudice di Pace di Marano di Napoli, se del caso, rimettendo le parti presso il suddetto Giudice di Pace; 2. Sempre in via pregiudiziale, ma subordinata, in caso di mancato accoglimento di quanto sopra, per quanto di ragione, si chiede, il mutamento del rito con fissazione dell'udienza di trattazione ai sensi dell'art. 183 c.p.c.; 3. In via preliminare, dichiarare la nullità delle domande del Sig. Giuseppe [REDACTED] per difetto e/o indeterminatezza di petitum e/o di causa petendi; 4. Sempre in via preliminare, ma subordinata, dichiarare inammissibili le domande di parte ricorrente, per carenza di legittimazione attiva e/o di titolarità attiva e/o di interesse ad agire del Sig. Giuseppe [REDACTED] e/o per carenza di legittimazione passiva e/o titolarità passiva di [REDACTED] S.p.A.; 5. Nel merito, comunque rigettare integralmente, per le eccezioni suesposte, ivi compresa quella di prescrizione, tutte le domande formulate da parte del Sig. Giuseppe [REDACTED] perché formulate genericamente e totalmente sformate di prova ed infondate in fatto ed in diritto; 6. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio".

Il giudice, svoltasi la prima udienza, disponeva la conversione del rito, quindi, concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava i termini di cui all'art. 190 cpc riservandosi alla scadenza per il deposito della sentenza.

1.Eccezione di incompetenza del Tribunale

La [REDACTED] ha eccepito il difetto di competenza per valore del Tribunale deducendo la competenza del giudice di pace.

L'eccezione è infondata.

1.1.L'art. 7 c.p.c. rubricato "Competenza del giudice di pace" dispone che "Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice".

In letteratura è stato sostenuto che con il concetto "cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro", il legislatore:

- ha introdotto un criterio misto di ripartizione della competenza in base alla materia ("diritti relativi a beni mobili") e al valore ("non superiore a cinquemila euro");
- il concetto "cause relative a beni mobili" deve essere interpretato nel senso di diritti relativi a beni mobili, in considerazione dell'osservazione che oggetto del processo sono diritti;
- il concetto di beni mobili deve essere interpretato ai sensi dell'art. 812 c.c. secondo cui i beni mobili sono quelli diversi dai beni immobili.

Logico corollario è che sono attratti alla competenza del giudice di pace le controversie relative a diritti di credito, diritto reali o potestativo derivanti da ogni negozio, fatto o atto giuridicamente rilevante.

L'art. 10 c.p.c. sotto la rubrica "Determinazione del valore" dispone che: "1.Il valore della causa ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti. A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni, anteriori alla proposizione si sommano col capitale".

L'art. 12 c.p.c. prevede con riferimento alle "Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni" che il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione

Con l'espressione parte del rapporto in contestazione deve intendersi la parte del rapporto su cui la decisione del giudice esplicherà efficacia di giudicato.



La decisione delle questioni inerenti il rapporto obbligatorio incide sulla determinazione del valore soltanto se, per domanda di una delle parti o per legge essa deve avvenire con autorità di giudicato.

Questa interpretazione è stata sostenuta osservando:

-l'attuale codice di rito, a differenza dell'art. 73 del codice del 1865, che imponeva la decisione con efficacia di giudicato a seguito anche della **mera contestazione** del rapporto, con conseguente possibile spostamento della competenza giudiziaria, non prevede, salvo il caso di cui all'art. 13 cpc, una deroga del genere;

-l'art. 34 prescrive perché la decisione abbia efficacia di giudicato, la domanda di una delle parti, con conseguente insufficienza della contestazione.

Tanto premesso, il Tribunale rileva che parte attrice ha formulato due domande dirette a ottenere pronuncia idonea al passaggio in giudicato:

-domanda di accertamento di nullità della clausola contrattuale 1.1. per violazione dell'art. 33 Dlgs 206/05 il cui valore è determinabile in base alle somme dovute in caso di "estinzione anticipata" del contratto di mutuo e, quindi, il valore è pari alle somme oggetto di contestazione;

-domanda di condanna della [REDACTED] S.p.A. al pagamento del complessivo importo di euro **2.901,24**.

Logico precipitato di tale analisi è che la competenza per valore del presente processo, superiore a euro cinquemila, è riservata al Tribunale.

2.Domanda di accertamento della nullità dell'art. 1.1. del contratto e domanda di condanna della Banca.

[REDACTED] ha domandato: "1) Accertare e dichiarare la nullità dell'art. 1.1 delle condizioni generali di contratto per violazione dell'art.33 D.Lgs. 205/2006 e, per l'effetto, 2) Condannare la [REDACTED] S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore del sig. [REDACTED] Giuseppe dell'importo complessivo di € 2.901,24".

Le domande sono fondate e possono essere esaminate congiuntamente.

Il Tribunale ritiene di procedere all'esame analitico della normativa europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'unione europea, e nazionale applicabile al presente processo.

2.2. Per quanto concerne l'esame della normativa comunitaria e nazionale si deve procedere all'analisi

-della Direttiva 87/102/CEE;

-della Direttiva 2008/48;

-della normativa nazionale;

-dell'interpretazione della Direttiva 2008/48 da parte della CGUE

2.2.1. Direttiva 87/102/CEE

L'articolo 8 della direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo (GU 1987, L 42, pag. 48), che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48 con effetto all'11 giugno 2010, disponeva: "Il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, **egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito**".

2.2.2. Direttiva 2008/48.

I considerando 7, 9 e 39 della direttiva 2008/48 prevedono: "Per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo è necessario prevedere un quadro comunitario armonizzato in una serie di settori fondamentali. Visto il continuo sviluppo del mercato del credito al consumo e considerata la crescente mobilità dei cittadini europei, una legislazione comunitaria lungimirante, che sia adattabile alle future forme di credito e lasci agli Stati membri un adeguato margine di manovra in sede di attuazione, dovrebbe contribuire alla creazione di un corpus normativo moderno in materia di credito al consumo"; "(9) È necessaria una piena armonizzazione che garantisca a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e che crei un vero mercato interno. (...) (39) Al consumatore dovrebbe essere concessa la facoltà di adempiere ai suoi obblighi prima della data concordata nel contratto di credito. In caso di rimborso anticipato, parziale o integrale, il creditore dovrebbe poter esigere un indennizzo per i costi direttamente collegati al rimborso anticipato, tenendo conto anche di eventuali risparmi per il creditore. Tuttavia, per determinare il metodo di calcolo dell'indennizzo, è importante rispettare alcuni principi. Il calcolo dell'indennizzo per il creditore dovrebbe essere trasparente e comprensibile per i consumatori già nella fase precontrattuale e in ogni caso durante l'esecuzione del contratto di credito. Inoltre, il metodo di calcolo dovrebbe essere di facile applicazione per i creditori e il controllo dell'indennizzo da parte delle autorità responsabili dovrebbe essere agevolato"



L'articolo 3 di detta direttiva prevede: *“Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: a) “consumatore”: una persona fisica che, nell'ambito delle transazioni disciplinate dalla presente direttiva, agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale; g) “costo totale del credito per il consumatore”: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”.*

L'articolo 16 della direttiva in parola, rubricato “Rimborso anticipato”, dispone: *“1. Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto **ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.** 2. In caso di rimborso anticipato del credito, il creditore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso. L'indennizzo non può superare l'1% dell'importo del credito rimborsato in anticipo, se il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e lo scioglimento previsto dal contratto di credito è superiore a un anno. Se il periodo non è superiore a un anno, l'indennizzo non può superare lo 0,5% dell'importo del credito rimborsato in anticipo. 3. Non può essere preteso nessun indennizzo per il rimborso anticipato: a) se il rimborso è stato effettuato in esecuzione di un contratto d'assicurazione destinato a garantire il rimborso del credito; b) in caso di concessione di scoperto; c) se il rimborso ha luogo in un periodo per il quale il tasso debitore non è fisso. 4. Gli Stati membri possono prevedere che: a) il creditore possa esigere detto indennizzo soltanto a condizione che l'importo del rimborso anticipato superi la soglia stabilita dalla legislazione nazionale. Tale soglia non supera l'importo di 10 000 EUR in dodici mesi; b) il creditore può eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l'importo determinato ai sensi del paragrafo 2. Se l'indennizzo richiesto dal creditore supera la perdita da questi effettivamente subita il consumatore può esigere una corrispondente riduzione. In tal caso la perdita consiste nella differenza tra il tasso di interesse inizialmente concordato e il tasso di interesse al quale il creditore può prestare la somma rimborsata anticipatamente sul mercato al momento del rimborso anticipato e tiene conto dell'impatto del rimborso anticipato sui costi amministrativi. 5. L'indennizzo non supera l'ammontare degli interessi che il consumatore avrebbe pagato durante il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e la data concordata di scioglimento del contratto di credito”.*

L'articolo 22 della medesima direttiva, intitolato “Armonizzazione e obbligatorietà della direttiva” stabilisce: *“1. Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite. 3. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le disposizioni adottate per dare esecuzione alla presente direttiva non possano essere eluse attraverso l'impiego di forme particolari di contratti, in particolare includendo prelievi o contratti di credito che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva in contratti di credito la cui natura o finalità consenta di evitare l'applicazione della direttiva stessa”.*

2.2.3. Normativa nazionale.

2.2.3.1. L'art. 125 DLgs 385/93, in vigore dal 23 ottobre 2005 al 18 settembre 2010, nel testo precedente le modifiche apportate dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 prevedeva al comma 2: *“Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.*

La norma in esame era di immediata applicazione:

-ricependo la norma dettata dalla direttiva self-executing 87/102/CEE;

-fissando il criterio dell'equità come canone di determinazione del “quantum di riduzione” del costo del credito;

-rinviando alla delibera CICR la determinazione solo delle modalità di esercizio del diritto alla riduzione del costo del credito e non la riserva di “concretizzare” la clausola generale dell'equità. Invero, una differente interpretazione avrebbe riservato al CICR il potere di incidere sull'an e il quando dell'attuazione di norme comunitarie immediatamente applicabili in quanto contenute in direttive self-executing.

2.2.3.2. L'art. 125 sexies D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, in vigore dal 19.09.2010, inserito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, che ha sostituito l'intero Capo II, rubricato **“Rimborso anticipato”**



prevede: **“1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. 2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. 3. L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito; c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro”.**

La disposizione in esame riconosce al consumatore che eserciti il diritto unilaterale di risolvere il contratto pagando, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore, il diritto alla riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e costi dovuti per la vita residua del contratto.

L'art. 121 co. 2 TUB ricomprende nel costo totale del credito i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, **“se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”.**

L'art. 3, commi 2 e 3 del medesimo D.Lgs. 141/2010 con riferimento alla nuova normativa in tema di credito al consumo e, con specifico riguardo al nostro tema di indagine, dispone: **“2. Le autorità creditizie adottano le disposizioni di attuazione del presente titolo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. I finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente Titolo entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni indicate al comma 2; fino alla scadenza di tale termine continuano ad applicarsi, nei rapporti con i finanziatori e gli intermediari del credito, le pertinenti disposizioni del Titolo VI e l'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle Autorità creditizie”.**

L'art. 15-quater DL 179/12 dispone: **“Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo”**

L'art. 49 Regolamento Isvap 35/10 razione temporis vigente disponeva: **“Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso. 2. In alternativa a quanto previsto al comma 1 le imprese, su richiesta del debitore/assicurato, forniscono la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato”.**

L'art. 50 del reg. citato, rubricato “Trasparenza dei costi” disponeva che **“1. Nella Nota informativa dei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti l'impresa riporta tutti i costi a carico del contraente, con indicazione della quota parte percepita in media dall'intermediario, espressa sia in valore assoluto che percentuale. Nella Nota informativa dei contratti in forma collettiva sono riportati anche i costi a carico del debitore/assicurato, con indicazione della quota parte percepita in media dall'intermediario, espressa sia in valore assoluto che percentuale. 2. Nella polizza dei contratti individuali connessi a mutui e ad altri finanziamenti ovvero nel modulo di adesione dei medesimi contratti in forma collettiva, l'impresa indica l'ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal contraente ovvero dal**



debitore/assicurato con l'evidenza dell'importo percepito dall'intermediario. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 comma 8 e all'articolo 30 comma 8".

2.2.4. Il complesso delle disposizioni comunitarie è stato interpretato dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza 11.09.19 nel seguente senso:

-l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, letto alla luce del considerando 39 di quest'ultima, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto;

-per quanto riguarda la nozione di "costo totale del credito", l'articolo 3, lettera g), della **direttiva 2008/48 la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili.** Questa definizione, secondo la Corte di Giustizia non contiene nessuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito;

-la locuzione "restante durata del contratto", che compare all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, potrebbe essere interpretata tanto nel senso che essa significa che i costi interessati dalla riduzione del costo totale del credito sono limitati a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto oppure a quelli che sono presentati dal soggetto concedente il credito come riferiti ad una fase particolare della conclusione o dell'esecuzione del contratto, quanto nel senso che essa indica che il metodo di calcolo che deve essere utilizzato al fine di procedere a tale riduzione consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto.

-la disposizione deve essere interpretata non soltanto sulla base del suo tenore letterale ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C-649/17, EU:C:2019:576, punto 37);

--per quanto riguarda il contesto, l'articolo 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, stabiliva che il consumatore, "*in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (...) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito*". L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella, più precisa, di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi";

--per quanto riguarda l'obiettivo della direttiva 2008/48 essa mira a garantire un'elevata protezione del consumatore (v., in tal senso, sentenza del 6 giugno 2019, Schyns, C-58/18, EU:C:2019:467, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata). Questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, punto 63). Al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate per l'attuazione di tale direttiva non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti.

--l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca. Peraltro, la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto;

--limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto;



--il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto;

--includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito. Infatti, occorre ricordare che gli interessi di quest'ultimo vengono presi in considerazione, da un lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, il quale prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, e, dall'altro lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 4, della medesima direttiva, che offre agli Stati membri una possibilità supplementare di provvedere affinché l'indennizzo sia adeguato alle condizioni del credito e del mercato al fine di tutelare gli interessi del mutuante;

-in caso di rimborso anticipato del credito, il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest'ultima diventa disponibile per la conclusione, eventualmente, di un nuovo contratto di credito.

Quindi, in conclusione il consumatore in caso di rimborso anticipato ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, senza distinzione tra spese up front e spese recurring.

2.2.5. Tanto premesso sul piano della normativa applicabile, il Tribunale ritiene:

-che in base alla normativa europea e nazionale vigente alla data di stipula del contratto e, quindi, dalla direttiva **87/102/CEE** (L'articolo 8 della direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo (GU 1987, L 42, pag. 48), che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48 con effetto all'11 giugno 2010, disponeva: "Il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito") e art. 125 DLgs 385/93, in vigore dal 23 ottobre 2005 al 18 settembre 2010 (la disposizione in esame nel testo precedente le modifiche apportate dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 prevedeva al comma 2: "Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR"), quindi il consumatore ha diritto a una equa riduzione del costo del credito;

-il concetto di equità deve ritenersi interpretato e sviluppato dalla successiva normativa europea, direttiva 2008/48 (I considerando 7, 9 e 39 della direttiva 2008/48 prevedono: "Per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo è necessario prevedere un quadro comunitario armonizzato in una serie di settori fondamentali. Visto il continuo sviluppo del mercato del credito al consumo e considerata la crescente mobilità dei cittadini europei, una legislazione comunitaria lungimirante, che sia adattabile alle future forme di credito e lasci agli Stati membri un adeguato margine di manovra in sede di attuazione, dovrebbe contribuire alla creazione di un corpus normativo moderno in materia di credito al consumo"; "(9) È necessaria una piena armonizzazione che garantisca a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e che crei un vero mercato interno. (...) (39) Al consumatore dovrebbe essere concessa la facoltà di adempiere ai suoi obblighi prima della data concordata nel contratto di credito. In caso di rimborso anticipato, parziale o integrale, il creditore dovrebbe poter esigere un indennizzo per i costi direttamente collegati al rimborso anticipato, tenendo conto anche di eventuali risparmi per il creditore. Tuttavia, per determinare il metodo di calcolo dell'indennizzo, è importante rispettare alcuni principi. Il calcolo dell'indennizzo per il creditore dovrebbe essere trasparente e comprensibile per i consumatori già nella fase precontrattuale e in ogni caso durante l'esecuzione del contratto di credito. Inoltre, il metodo di calcolo dovrebbe essere di facile applicazione per i creditori e il controllo dell'indennizzo da parte delle autorità responsabili dovrebbe essere agevolato"; l'articolo 3 di detta direttiva prevede: "Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: a) "consumatore": una persona fisica che, nell'ambito delle transazioni disciplinate dalla presente direttiva, agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale; g) "costo totale del credito per il consumatore": tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte"; l'articolo 16 della



direttiva in parola, rubricato “Rimborso anticipato”, dispone: “1. Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto **ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.** 2. In caso di rimborso anticipato del credito, il creditore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso. L’indennizzo non può superare l’1% dell’importo del credito rimborsato in anticipo, se il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e lo scioglimento previsto dal contratto di credito è superiore a un anno. Se il periodo non è superiore a un anno, l’indennizzo non può superare lo 0,5% dell’importo del credito rimborsato in anticipo. 3. Non può essere preteso nessun indennizzo per il rimborso anticipato: a) se il rimborso è stato effettuato in esecuzione di un contratto d’assicurazione destinato a garantire il rimborso del credito; b) in caso di concessione di scoperto; c) se il rimborso ha luogo in un periodo per il quale il tasso debitore non è fisso. 4. Gli Stati membri possono prevedere che: a) il creditore possa esigere detto indennizzo soltanto a condizione che l’importo del rimborso anticipato superi la soglia stabilita dalla legislazione nazionale. Tale soglia non supera l’importo di 10 000 EUR in dodici mesi; b) il creditore può eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l’importo determinato ai sensi del paragrafo 2. Se l’indennizzo richiesto dal creditore supera la perdita da questi effettivamente subita il consumatore può esigere una corrispondente riduzione. In tal caso la perdita consiste nella differenza tra il tasso di interesse inizialmente concordato e il tasso di interesse al quale il creditore può prestare la somma rimborsata anticipatamente sul mercato al momento del rimborso anticipato e tiene conto dell’impatto del rimborso anticipato sui costi amministrativi. 5. L’indennizzo non supera l’ammontare degli interessi che il consumatore avrebbe pagato durante il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e la data concordata di scioglimento del contratto di credito”; l’articolo 22 della medesima direttiva, intitolato “Armonizzazione e obbligatorietà della direttiva” stabilisce: “1. Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite. 3. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le disposizioni adottate per dare esecuzione alla presente direttiva non possano essere eluse attraverso l’impiego di forme particolari di contratti, in particolare includendo prelievi o contratti di credito che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva in contratti di credito la cui natura o finalità consenta di evitare l’applicazione della direttiva stessa”), come interpretata dalla Corte di Giustizia, con la conseguenza che il consumatore ha diritto al rimborso di tutte le spese collegate al costo del credito;

-la clausola negoziale oggetto di impugnativa da parte attrice è nulla per contrasto della normativa comunitaria e nazionale richiamata;

-contrasto con l’art. 33 Dlgs 206/2005 violando la disposizione che prevede tra le clausole abusive quelle che consentano al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore che receda dal contratto, nel nostro caso il costo del credito, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest’ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere.

2.2.6. Natura dell’obbligo della banca: obbligazione ex delicto o obbligazione ex contractu

È controversa in letteratura e in dottrina la qualificazione giuridica dell’obbligo di restituzione della banca e, precisamente, se essa sia conseguenza della violazione delle norme che impongono obblighi di informazione nella fase precontrattuale ovvero si tratta di un obbligo di natura contrattuale.

Deve segnalarsi il contrasto tra

-un orientamento dei collegi arbitrale secondo cui la banca agisce quale delegato al pagamento (A.B.F.ROMA, 14.10.2011, n. 2144);

-l’orientamento secondo cui l’obbligo risarcitorio del finanziatore si radica nella responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. (A.B.F., ROMA, 8.4.2013, n. 1867).

Secondo il Tribunale la ratio della normativa di ispirazione comunitaria, diretta alla massima protezione del consumatore, è di riconoscere allo stesso il diritto alla restituzione del costo totale del credito, comprendendo sia spese recurring sia spese up front ed è quindi, estranea:

-sia a una forma di responsabilità precontrattuale, non essendo prescritta nessuna condotta, connotata dai profili di dolo o colpa, con conseguente violazione di doveri informativi. Invero, pur se il testo del contratto dovesse prevedere in modo analitico e preciso la distinzione tra costi up front e costi



recurring, il consumatore che esercita il diritto di recesso, avrebbe diritto al rimborso del costo totale del credito;

-sia a una forma di obbligazione a titolo di *condictio indebiti*, atteso che il consumatore ha diritto alla restituzione di somme corrispondenti a costi effettivamente sostenuti dall'intermediario.

Quindi, deve ritenersi che l'obbligazione dell'intermediario avente a oggetto la restituzione dei costi attuali del credito sia una obbligazione contrattuale, avente la fonte nella legge, di natura pecuniaria e di valuta.

2.3.Obbligo dell' [REDACTED] alla restituzione del premio assicurativo.

Il combinato disposto degli artt. 125 *sexies*, 121 co. 2 TUB prevede il diritto al rimborso del premio assicurativo:

-nei confronti dell'intermediario creditizio. Tale soluzione interpretativa è giustificata:

--dall'inserimento della disposizione nel TUB che regola il rapporto cliente-intermediario creditizio;

--dal canone ermeneutico della salvaguardia dei dati normativi, in conformità al quale non può attribuirsi a una disposizione una interpretazione che ne abroghi il contenuto precettivo, con la conseguenza che si deve ritenere che la disposizione in esame attribuisce il diritto al "rimborso" nei confronti dell'intermediario creditizio" esistendo l'art. 15-quater DL 179/12 che riconosce il diritto al rimborso anche nei confronti dell'impresa assicuratrice;

--sul piano del canone della ragionevolezza. La disposizione in esame si inserisce nell'ambito di una complessiva operazione di collegamento tra contratto di finanziamento, contratto di mediazione (fonte dell'obbligo della banca di promuovere la stipula del contratto assicurativo), contratto di mandato (con il quale il consumatore incarica la banca di pagare il premio), contratto assicurativo, che coerentemente attribuisce all'intermediario la funzione di mandatario sia nel pagare il premio sia nella rimborso dello stesso;

--sul piano concettuale, la riconducibilità dell'intera operazione negoziale nella figura teorica del collegamento contrattuale ovvero del contratto complesso, consente, come si evince anche dalla emanazione del successivo, rispetto alla stipula del contratto, art. 125 quinquies TUB, espressione di una tecnica di composizione dei conflitti nell'ambito di contratti collegati, un fenomeno, qualificato in dottrina, di "traslazione delle situazioni giuridiche passive" all'interno del complessivo regolamento negoziale. È stato evidenziato in letteratura che il legislatore ha superato le "strette maglie" del principio di relatività ex 1372 c.c. in presenza di un unico regolamento d'interessi negoziale in cui il sinallagma si viene a misurare sulla fattispecie complessiva "fuoriuscendo" dai singoli "frammenti contrattuali" con la conseguenza di riferire la relatività degli effetti alle plurime fattispecie negoziali collegate considerate nel loro insieme conciliandosi, in siffatto modo, il principio di relatività con la rilevanza giuridica assunta dal collegamento e consentire "l'accesso a più eque forme di giustizia contrattuale, siccome basate su una valutazione complessiva, non frazionata, del regolamento di interessi predisposto dalle parti attraverso negozi diversi, eppure intimamente connessi". Questa è la base teorica-dogmatica che giustifica la legittimazione passiva dell'intermediario bancario per il rimborso di quota parte dei premi assicurativi, indipendentemente dall'applicabilità dell'art. 125 *sexies*, T.U.B., in concorrenza con l'obbligo restitutorio gravante sull'impresa d'assicurazione.

In conclusione deve ritenersi che la [REDACTED] è soggetto legittimato alla restituzione del premio assicurativo in caso di espressa richiesta del

3. Il Tribunale in applicazione dell'art. 91 cpc condanna [REDACTED] spa a pagare, a titolo di rimborso delle spese processuali, all'Avv. Pierluigi Telese, dichiaratosi antistatario, la somma di euro 4.500 oltre spese generali, Iva e Cassa come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciandosi nel processo n. 8175/17:

-rigetta l'eccezione di incompetenza per valore formulata da [REDACTED] spa;

-dichiara la nullità della condizione 1.1. del contratto;

-condanna [REDACTED] s.p.a. a pagare la somma di euro 2.901,24 oltre interessi legali dalla data di estinzione del contratto di mutuo sino al soddisfo;





-condanna [REDACTED] spa a pagare, a titolo di rimborso delle spese processuali, all'Avv. Pierluigi Telese, dichiaratosi antistatario, la somma di euro 4.500 oltre spese generali, Iva e Cassa come per legge oltre Contributo unificato e bollo;

-condanna [REDACTED] S.p.A. al versamento all'entrata al bilancio dello Stato della somma di euro 118,50 somma pari all'ammontare del contributo unificato ai sensi dell'art.8 comma 4bis D.Lgs. 28/2010;

Aversa, 26 febbraio 2020

Il Giudice
Dott. A. S. Rabuano

